



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

*Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio
nella causa iscritta al n. 6187/2015R. G. Aff. Cont. Lavoro*

TRA

_____ , elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. *BIONDI EMANUELE e Biondi Pasquale* , che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
elettivamente domiciliato presso _____ , rappresentato e difeso dalla dott.

- resistente -

all'udienza del 13/10/2016 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente in epigrafe indicata agisce per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei servizi prestati dal 1.1.89 al 31.8.9 nei ruoli della scuola statale materna, ai fini economici e giuridici per l'esatto inquadramento nel ruolo superiore presso scuola secondaria di primo grado, in cui era transitata, a seguito di mobilità professionale. Deduce che l'amministrazione scolastica non aveva riconosciuto tale anzianità, ma una inferiore con il decreto



di inquadramento n. 95 del 2011 e asserisce la sussistenza del diritto invocato con illegittimità del minore riconoscimento di anzianità, operato dalla pubblica amministrazione. Chiede pertanto accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna statale di ruolo dall'a.s. 1981 al 1993 ai fini dell'inquadramento nel ruolo di docente di scuola superiore e, disapplicando il suddetto decreto di inquadramento, condannare il Ministero convenuto alla ricostruzione di carriera e all'esatto inquadramento nonché al pagamento della differenze retributive maturate.

Appare opportuno, per una comprensione della vicenda, ricostruire preliminarmente la normativa di settore, oggetto di difforme interpretazione tra le parti in causa.

L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994 rubricato "Personale docente" dispone: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici.....

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie".

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli "del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni"),



possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417."

L'art. 83 del suddetto DPR 31 maggio 1974, n. 417 rubricato "Passaggio ad altro ruolo" ha previsto che "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".

Al riguardo, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalla (tutt'altro che esigua) giurisprudenza amministrativa (ed ultimamente consolidatosi, dopo alcune iniziali incertezze interpretative) circa la piena valutabilità del servizio reso nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola secondaria (e non solo in caso di passaggio alla scuola elementare, come sostenuto dall'Amministrazione); vanno citate, in proposito, le seguenti sentenze del Consiglio di Stato: 27.12.2000, n. 6861; 27.8.2001, n. 4512; 1.10.2003, n. 5693; 29.12.2008, n. 6587; 31.3.2009, n. 1878; 24.4.2009, n. 2553; v., in senso contrario, le pronunce del Consiglio di Stato del 10.2.1999 n. 143 e del 27.9.2000 n. 963/2000, che facevano invece leva, onde escludere per i docenti di scuola media che il servizio da loro eventualmente prestato nella scuola materna statale prima della nomina fosse riconoscibile ai sensi del D.L. n. 370/70 conv. dalla L. n. 576/70, sul carattere eccezionale della prefata normativa – che non menzionava esplicitamente, all'art. 1, il servizio prestato presso le scuole materne - non suscettibile, in quanto tale, di applicazione analogica.



Come evidenziato, in particolare, nella sentenza n. 5693 del 2003, dapprima il DPR 31 maggio 1974 n. 417 ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera (art. 83); successivamente, l’art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell’art. 77 DPR n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l’alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore); e con riguardo, segnatamente, al comma 2 dell’art. 57 cit., è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l’alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.

In altre parole, l’art. 57 della più volte richiamata L. n. 312/80 ha esteso l’ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l’accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del DPR n. 417/74 - che



generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso – va riconosciuta pure a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.

E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente: tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso DPR n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v. la sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009,).

Né, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o meno di dare alla norma una interpretazione estensiva, si è limitata - in riferimento, si noti, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella che ci occupa - ad affermare, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370/70 (“Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”) conv. in L. n. 576/70, “quali riprodotti” nell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94 (“Approvazione del testo unico delle



disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., che anche l’interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta discrezionale del Legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell’insegnamento impartito in questi due gradi, ancora esistente pur se meno marcata che in passato.

Di recente la questione a fondamento del ricorso risulta risolta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2037 del 29 gennaio 2013, che ha interamente recepito gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato riconoscendo il diritto degli insegnanti transitati in ruoli superiori al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera dell’anzianità maturata anche nei ruoli della scuola materna.

Nel caso in esame la ricorrente risulta aver prestato servizio di ruolo presso la scuola materna sin dall’anno scolastico 1989 come da certificato di stato di servizio allegato in atti.

In applicazione dei citati principi pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente a conservare l’anzianità maturata nel pregresso ruolo della scuola materna sin dal 1989 e sino al passaggio alla scuola superiore di secondo grado, avvenuto con decorrenza 1 settembre 2008, ad ogni effetto giuridico ed economico, con conseguente ordine al Ministero convenuto di porre in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario per la ricostruzione della carriera. In conseguenza di quanto sopra va condannata la pubblica amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto



e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, oltre interessi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici degli (1989-1993) anni di ruolo maturati nella scuola dell'infanzia ai fini della ricostruzione della carriera;*
- condanna l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della differenza tra gli stipendi percepiti e quelli spettanti, oltre interessi legali ;*
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre rimb. Forf., iva e cpa con distrazione.*

Così deciso in Benevento, 13/10/2016

Il Giudice

Dott.ssa Marina Campidoglio

